

R.G. 14839/2009

Fatto

La Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 28/27/07, depositata il 6.5.2008, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Padova n. 42/01/2005, che aveva accolto il ricorso di Zecchinato Massimo, avverso l'iscrizione ipotecaria da parte della Gest-Line s.p.a. per un credito d'imposta di € 46.833,29, in mancanza di prova di un regolare titolo esecutivo.

La CTR rilevava il difetto di rappresentanza processuale e sostanziale di Equitalia Polis s.p.a., già Gest-line s.p.a., dichiarando assorbite le ulteriori questioni e inammissibile l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate.

Proponeva ricorso per cassazione Equitalia Polis s.p.a. affidato a cinque motivi.

L'intimato non svolgeva attività difensiva.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 3.7.2014, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Sono fondati ed assorbenti degli altri i primi due motivi di ricorso.

Col primo si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 111 c.p.c. e del'art. 3 d.l. 203/2005, convertito con legge 248/2005, rilevando come abbia errato la CTR nel ritenere che al momento della proposizione dell'appello, a seguito all'entrata in vigore della legge 148/2005, l'agente della riscossione sarebbe stato privo del potere di impugnare la sentenza e di legittimazione formale e sostanziale.

Col secondo violazione e falsa applicazione degli artt. 10,11,12 D.lgs n. 546/92, 1 e 43 R.D. 1611/33, 3 D.L. 203/2005, 3 R.D.L. 27.11.1933, ritenendo ammissibile al difesa in proprio a mezzo dei propri dipendenti o avvocati del libero foro.

Entrambi i motivi, stante la loro connessione logica, vanno trattati congiuntamente.

L'art. 111c.p.c. prevede che, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata contro l'alienante dante causa spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui.

Quindi, nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso la parte originaria non perde alcun potere processuale anche relativamente alla propria situazione sostanziale e il diritto ad impugnare la sentenza spetta alla parte originaria nei cui confronti è stata pronunciata, salva la legittimazione concorrente e non sostitutiva del successore a titolo particolare.

Questa Corte ha rilevato che nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 cod. proc. civ., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva ("ad causam") conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo articolo 111, comma terzo, del successore a titolo particolare che ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8515 del 12/04/2006)

La disciplina introdotta dal D.L. 203/2005 non ha comportato la estinzione della società concessionaria che, ai sensi dell'articolo 111 c.p.c., è pertanto, legittimata a proporre appello avverso le sentenze pronunciate nei giudizi in cui era parte.

L'art. 3 del cit. D.L. , modificato dalla legge n. 203/2005 ha realizzato, con decorrenza dal 1/10/2006 la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione, attribuendo le funzioni relative alla riscossione nazionale all'agenzia delle entrate, ed esercita mediante Equitalia s.p.a. (prima Riscossione s.p.a.).

Per effetto della riforma Gest Line s.p.a. è diventata agente della riscossione, senza alcuna sospensione o interruzione dei giudizi pendenti, non modificando la sua personalità giuridica, senza alcuna confusione tra l'agenzia delle entrate e l'agente della riscossione competente per territorio che continua a svolgere la consueta attività di riscossione, essendo rimasti immutati, anche alla luce della normativa citata, i poteri e le deleghe in capo a Gest Line s.p.a.

Per effetto della nuova disciplina si è realizzato, ex lege, il trasferimento del potere di riscossione, svolto mediante società di diritto privato (Equitalia s.p.a. e gli agenti da essa controllati, tra cui Equitalia Polis s.p.a.)

All'epoca della proposizione dell'appello (ottobre 2006) parte del giudizio era la Gest Line s.p.a., società che ha modificato la propria denominazione in Equitalia Polis s.p.a. nel corso del giudizio di appello. A prescindere pertanto dalla riforma del sistema della riscossione, la Gest Line s.p.a. ,essendo stata parte nel giudizio di primo grado ha interesse all'impugnazione essendo rimasta soccombente ed è legittimata ex art. 111 c.p.c.. in quanto la legittimazione formale e sostanziale a proporre appello avverso una sentenza della commissione tributaria provinciale emessa prima dell'entrata in vigore della l. n. 248/ 2005 rimane in capo alla singola società concessionaria, ora agente della riscossione, con eventuale legittimazione concorrente e non sostitutiva del successore a titolo particolare.

L'art. 41 del d.lgs 13 aprile 1999, n. 112, che consente al dipendente delegato del concessionario per la riscossione di compiere atti inerenti il servizio di riscossione dinanzi al giudice dell'esecuzione (comma 1) e di stare in giudizio personalmente, "salvo che non debba procedersi ad istruzione" in alcuni specifici giudizi di cognizione (comma 2, come modificato dal d.l. 3 ottobre 2008, n. 262,

conv. in legge 24 novembre 2008, n. 286, con riferimento, in particolare, alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'art. 101, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, al ricorso di cui all'art. 499 cod. proc. civ. ed alla citazione di cui all'art. 543, comma 2, cod. proc. civ.), non abilita il concessionario medesimo alla difesa personale, per il tramite di suoi dipendenti all'uopo espressamente delegati, in ulteriori giudizi di cognizione ed in particolare in quello relativo all'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cod. proc. civ., per il quale occorre, ex art. 82 cod. proc. civ., la rappresentanza di un difensore iscritto al relativo albo (cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18873 del 15/09/2011), né davanti al giudice tributario dove deve essere assistito da uno dei soggetti muniti del potere di assistenza tecnica davanti alle Commissioni tributarie e nel giudizio di legittimità da un avvocato patrocinante in Cassazione.

I motivi di censura formulati con gli altri motivi di ricorso potranno essere riproposti nel giudizio di rinvio.

Vanno, quindi, accolti i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassata l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM


Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3.7.2014

Il Consigliere relatore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 15 OTT 2014



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA